

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

L 100

23° anno
17 aprile 1980

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

80/390/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori** 1

80/391/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1980, recante accettazione a nome della Comunità di un allegato della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali** 27

80/392/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1980, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** 32

80/393/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1980, che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** 35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1980

per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

(80/390/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) e l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento e dei mercati di capitali cui le imprese devono ricorrere per soddisfare a tale fabbisogno; che l'ammissione alla quotazione ufficiale delle borse degli Stati membri di valori mobiliari emessi dalle imprese costituisce un'importante via di accesso a detti mercati di capitali; che inoltre, nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro;

considerando che, ai fini della tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali, nella maggior

parte degli Stati membri si prescrivono alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa; che queste garanzie presuppongono informazioni adeguate e il più obiettive possibile riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'emittente e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale; che la forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto;

considerando tuttavia che le garanzie richieste variano da uno Stato membro all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'informazione fornita; che queste disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in borse di vari Stati membri, ma anche di rendere difficoltoso agli investitori, residenti in un determinato Stato membro, l'acquisto di valori quotati in borse di altri Stati membri e pertanto di intralciare il finanziamento delle imprese e gli impieghi dei capitali da parte degli investitori in tutta la Comunità;

considerando che occorre eliminare queste disparità, coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un'informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari; che tutta-

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 13. 12. 1972, pag. 61.

⁽²⁾ GU n. C 11 del 7. 2. 1974, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 1.

via, dato l'attuale stato di avanzamento della liberalizzazione dei movimenti di capitali nella Comunità e il fatto che ancora non esiste in tutti gli Stati membri un meccanismo di controllo che intervenga al momento dell'emissione dei valori mobiliari, appare sufficiente limitare per ora il coordinamento all'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

considerando che questo coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente; che pertanto, nella misura in cui la presente direttiva si applica ad organismi non contemplati all'articolo 58, secondo comma, del trattato ed esula dal campo d'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), essa deve fondarsi altresì sull'articolo 100,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai valori mobiliari che sono oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica:

- alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso,
- ai valori mobiliari emessi da uno Stato o dai suoi enti locali.

Articolo 2

Per l'applicazione della presente direttiva si intendono per:

- a) organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
- aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
 - le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso

ogni intervento da parte di un organismo di investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto d'inventario;

- b) quote di un organismo di investimento collettivo: i valori mobiliari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
- c) emittenti: le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
- d) importo netto del volume d'affari: l'importo proveniente dalla vendita di prodotti e dalla prestazione dei servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- e) enti creditizi: le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
- f) partecipazione: i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti;
- g) conti annuali: lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

Articolo 3

Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata od operante nel loro territorio, è subordinata alla pubblicazione di una nota informativa in appresso denominata «prospetto».

Articolo 4

1. Il prospetto deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei valori mobiliari di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, sono necessarie affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano

giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti alla rubrica 1.1 degli schemi A e B, di cui all'allegato.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 4, gli Stati membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 6 e 7, il prospetto contiene, in una forma che ne rende l'analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile, almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni, di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni.

2. Nei casi particolari di cui agli articoli da 8 a 17, il prospetto deve essere elaborato secondo le indicazioni ivi precisate, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 6 e 7.

3. Qualora talune rubriche, contenute negli schemi A, B e C, si rivelino inadeguate all'attività o alla forma giuridica dell'emittente, si dovrà elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono consentire alle autorità incaricate del controllo del prospetto in conformità della presente direttiva, qui di seguito denominate «autorità competenti», di prevedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto nei seguenti casi:

1. quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

- a) valori che sono stati oggetto di un'emissione pubblica; oppure
- b) valori emessi in occasione di un'offerta pubblica di cambio; oppure
- c) valori emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova

società, di scissione di società, di conferimento della totalità, ovvero di una parte del patrimonio di un'impresa, o come corrispettivo di conferimenti non in contanti,

e allorché, al massimo dodici mesi prima dell'ammissione alla quotazione ufficiale di detti valori mobiliari, nel medesimo Stato membro sia stato pubblicato un documento contenente, a giudizio delle autorità competenti, informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui alla presente direttiva. Inoltre devono essere pubblicate tutte le modifiche significative avvenute dopo l'elaborazione del documento in questione. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima, e le modifiche suddette devono essere pubblicate conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 21, paragrafo 1;

2. quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

- a) azioni assegnate a titolo gratuito ai titolari di azioni già quotate nella stessa borsa, oppure
- b) azioni risultanti dalla conversione di obbligazioni convertibili o azioni create in seguito ad una permuta contro obbligazioni permutabili, se le azioni della società, le cui azioni sono offerte in conversione o in permuta, sono già quotate nella stessa borsa, oppure
- c) azioni risultanti dall'esercizio dei diritti conferiti da warrants, se le azioni della società le cui azioni sono offerte ai possessori di warrants sono già quotate nella stessa borsa, ovvero
- d) azioni emesse in sostituzione di azioni già quotate nella stessa borsa, senza che l'emissione di queste nuove azioni comporti un aumento del capitale sottoscritto della società,

e allorché le informazioni previste al capitolo 2 dello schema A sono pubblicate in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1 e dell'articolo 21, paragrafo 1, purché tali informazioni siano appropriate;

3. quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

- a) azioni il cui numero, il valore stimato in borsa o il valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, la parità contabile, sia inferiore al 10% del numero o del valore corrispondente delle azioni della stessa categoria già quotate presso la stessa borsa, oppure
- b) obbligazioni emesse da società ed altre persone giuridiche di uno Stato membro:

- che beneficino, per l'esercizio della loro attività, di un monopolio di Stato
 - e che sono create o disciplinate da o in virtù di una legge speciale, o i cui prestiti beneficino della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati, oppure
- c) obbligazioni emesse da persone giuridiche di uno Stato membro, diverse dalla società:
- che sono create in virtù di una legge speciale:
 - e le cui attività sono disciplinate da tale legge e consistono esclusivamente:
 - i) nel raccogliere fondi sotto il controllo della pubblica autorità, mediante emissione di obbligazioni, e
 - ii) nel finanziare attività di produzione con i mezzi da esse raccolti e con quelli forniti da uno Stato membro,
 - e le cui obbligazioni, in base alla legislazione nazionale, sono assimilate, ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, alle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato, oppure
- d) azioni attribuite ai lavoratori, se azioni della stessa categoria sono già quotate presso la stessa borsa; non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero
- e) valori mobiliari già ammessi alla quotazione ufficiale di un'altra borsa dello Stato membro, oppure
- f) azioni emesse in remunerazione dell'abbandono totale o parziale, da parte degli amministratori di una società in accomandita per azioni, dei loro diritti statutari sugli utili, se azioni della stessa categoria sono già quotate nella stessa borsa; non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero
- g) certificati supplementari rappresentativi di azioni, emessi in cambio dei valori mobiliari originali, senza che l'emissione di questi nuovi certificati comporti un aumento del capitale sottoscritto della società e a condizione che i certificati rappresentativi di tali azioni siano già quotati presso la stessa borsa,

e allorché

- nel caso di cui alla lettera a), l'emittente abbia soddisfatto alle condizioni imposte dalle autorità nazionali in materia di pubblicità in borsa e abbia presentato conti annuali e relazioni annuali e provvisorie, giudicati sufficienti da tali autorità,
- nel caso di cui alla lettera e), sia già stato pubblicato un prospetto conforme alla presente direttiva,
- in tutti i casi di cui alle lettere da a) a g), siano state pubblicate in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1 e dell'articolo 21, paragrafo 1, informazioni riguardanti il numero e il tipo dei valori mobiliari da ammettere alla quotazione ufficiale e le circostanze in cui sono stati emessi detti valori.

Articolo 7

Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano:

- a) che dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria, dei risultati economici e delle prospettive dell'emittente, oppure
- b) che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi all'emittente grave danno, sempre che in quest'ultimo caso la mancanza della pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico sui fatti e le circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari di cui trattasi.

SEZIONE II

Contenuto del prospetto in alcuni casi particolari

Articolo 8

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda azioni offerte in opzione agli azionisti dell'emittente e quando azioni di quest'ultima sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il pro-

spetto contenga soltanto le informazioni di cui allo schema A previste:

- al capitolo 1,
- al capitolo 2,
- al capitolo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9,
- al capitolo 4, rubriche 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 e 4.7.2,
- al capitolo 5, rubriche 5.1.4, 5.1.5 e 5.5,
- al capitolo 6, rubriche 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, e
- al capitolo 7.

Quando le azioni di cui al primo comma sono rappresentate da certificati, il prospetto deve contenere — con riserva delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3 — oltre alle informazioni menzionate nel comma suddetto, almeno le informazioni previste dallo schema C:

- al capitolo 1, rubriche 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8, e
- al capitolo 2.

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, offerte in opzione agli azionisti dell'emittente, e quando azioni di quest'ultima sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono prevedere che il prospetto contenga soltanto:

- informazioni riguardanti la natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione ed i diritti connessi con tali azioni,
- le informazioni di cui allo schema A, citate al precedente paragrafo 1, primo comma, ad eccezione di quelle previste nel capitolo 2 di detto schema,
- le informazioni previste nel capitolo 2 dello schema B, e
- le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

3. Quando vengono pubblicati, in conformità dell'articolo 20, i prospetti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

4. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti

annuali non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempreché i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 9

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni diverse da quelle convertibili, permutabili o con warrants, emesse da un'impresa i cui valori mobiliari sono già quotati presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui allo schema B previste:

- al capitolo 1,
- al capitolo 2,
- al capitolo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 e 3.2.2,
- al capitolo 4, rubrica 4.3,
- al capitolo 5, rubriche 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.4,
- al capitolo 6,
- al capitolo 7.

2. Quando viene pubblicato, in conformità dell'articolo 20, il prospetto di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

3. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti debbono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempreché i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 10

Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni che, date le loro caratteristiche, sono acquisite di norma quasi esclusivamente da una ristretta cerchia di investitori particolarmente informati in materia di investimenti, e negoziate tra gli stessi, le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto talune informazioni previste dallo schema B, ovvero consentirne l'inclusione in forma riassuntiva, sempreché tali informazioni non siano significative per gli investitori interessati.

Articolo 11

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da istituti finanziari, il prospetto deve contenere:

- almeno le informazioni previste dagli schemi A o B, nei capitoli 1, 2, 3, 5 e 6, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni, e
- informazioni adattate alle caratteristiche degli emittenti di cui trattasi ed almeno equivalenti a quelle previste dagli schemi A o B, nei capitoli 4 e 7, secondo le regole stabilite in materia dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri determinano gli istituti finanziari di cui al presente articolo.

3. Il regime previsto dal presente articolo può essere esteso:

- agli organismi di investimento collettivo le cui quote non sono escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva dall'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino,
- alle società di finanziamento che esercitano esclusivamente l'attività di raccogliere capitali da mettere a disposizione della loro società madre o di imprese da essa controllate o ad essa collegate, e
- alle società che detengono un portafoglio di valori mobiliari, di licenze o di brevetti e che non esercitano attività diverse dalla gestione di tale portafoglio.

Articolo 12

Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che, all'interno della Comunità, sono istituiti o disciplinati da o in virtù di una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio, gli Stati membri possono prevedere che nel prospetto siano riportate soltanto:

- le informazioni di cui allo schema B, rubrica 1.1 e al capitolo 2, e
- informazioni riguardanti gli avvenimenti rilevanti ai fini della valutazione dei valori in questione, verificatisi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. Tali conti devono essere tenuti a disposizione del pubblico presso

l'emittente o gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima.

Articolo 13

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, il prospetto deve contenere:

- per l'emittente, le informazioni previste dallo schema B, e
- per il garante, le informazioni previste dallo stesso schema, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7.

Se l'emittente o il garante è un istituto finanziario, la parte del prospetto relativa a quest'ultimo è redatta in conformità del regime previsto dall'articolo 11, fatto salvo il primo comma del presente paragrafo.

2. Quando l'emittente delle obbligazioni garantite è una società di finanziamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, il prospetto deve contenere:

- per l'emittente, le informazioni previste dallo schema B, nei capitoli 1, 2 e 3 e nelle rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1, e
- per il garante, le informazioni previste dallo schema B, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7.

3. In caso di pluralità dei garanti, le informazioni suddette sono richieste a ciascuno di essi; tuttavia le autorità competenti possono consentire una semplificazione di tali informazioni ai fini di una migliore comprensione del prospetto.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il contratto di fideiussione deve essere messo a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima. Copie del contratto devono essere fornite a ogni interessato che lo richieda.

Articolo 14

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, il prospetto deve contenere:

- informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione e sui diritti connessi con tali azioni,

- le informazioni previste dallo schema A, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7,
- le informazioni previste dallo schema B, capitolo 2, e
- le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

2. Se l'emittente delle obbligazioni convertibili, permutabili, o con warrants, è diversa dall'emittente delle azioni, il prospetto deve contenere:

- informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, e sui diritti connessi con tali azioni,
- per l'emittente delle obbligazioni, le informazioni previste dallo schema B,
- per l'emittente delle azioni, le informazioni previste dallo schema A, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7, e
- le condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

Tuttavia, se l'emittente delle obbligazioni è una società di finanziamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, il prospetto può contenere, per quanto la concerne, soltanto le informazioni previste dallo schema B, nei capitoli 1, 2 e 3 e alle rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1.

Articolo 15

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda valori mobiliari emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, o di scissione di società, di conferimento della totalità o di una parte del patrimonio di un'impresa, di un'offerta pubblica di cambio o come corrispettivo di conferimenti non in contanti, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni, nonché eventualmente il bilancio di apertura, stabilito pro forma o no, se l'emittente non ha ancora pubblicato i conti annuali, devono — fatto salvo l'obbligo di pubblicare il prospetto — essere tenuti a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima.

2. Quando l'operazione di cui al paragrafo 1 ha avuto luogo da più di due anni, le autorità compe-

tenti possono dispensare dall'obbligo di cui al medesimo paragrafo.

Articolo 16

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisce a certificati rappresentativi di azioni, il prospetto deve contenere, per quanto concerne i certificati, le informazioni previste dallo schema C e, per quanto concerne le azioni rappresentate, quelle previste dallo schema A.

2. Tuttavia le autorità competenti possono dispensare l'emittente dei certificati dall'obbligo di pubblicare la sua situazione finanziaria, se l'emittente è:

- un ente creditizio di uno Stato membro, istituito o disciplinato da o in virtù di una legge speciale, ovvero sottoposto a controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio;
- oppure una società controllata almeno al 95 % da un ente creditizio ai sensi del precedente trattino, i cui impegni nei confronti dei portatori di certificati sono garantiti incondizionatamente da detto ente, soggetta di diritto o di fatto al medesimo controllo dell'ente creditizio;
- oppure un «Administratiekantoor», esistente nei Paesi Bassi e soggetto, per il deposito dei titoli originari, a particolari norme stabilite dalle autorità competenti.

3. Quando i certificati sono emessi da un organismo di trasferimento di titoli o da un istituto ausiliario istituito da tali organismi, le autorità competenti possono dispensare questi emittenti dal pubblicare le informazioni previste al capitolo 1 dello schema C.

Articolo 17

1. Quando le obbligazioni per le quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale sono assistite, per il rimborso del capitale prestato e per il pagamento degli interessi, dalla garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato o di uno dei suoi Stati federati, la legislazione nazionale o le autorità competenti possono consentire una semplificazione delle informazioni di cui ai capitoli 3 e 5 dello schema B.

2. La possibilità di semplificazione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle società che sono istituite o disciplinate da o in virtù di una legge speciale e che hanno la facoltà di riscuotere tributi dai loro clienti.

SEZIONE III

Modalità di controllo e di diffusione del prospetto*Articolo 18*

1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti e ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità. Essi curano inoltre l'applicazione della presente direttiva.

2. Il prospetto non può essere pubblicato prima di essere stato approvato dalle autorità competenti.

3. Le autorità competenti approvano la pubblicazione del prospetto soltanto se reputano che esso soddisfi a tutte le condizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

4. La presente direttiva non comporta alcuna modifica alla responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Articolo 19

Le autorità competenti decidono se accettare l'attestazione del revisore ufficiale dei conti, prevista dagli schemi A e B, alla rubrica 1.3, e, eventualmente, se richiedere un'attestazione supplementare.

L'esigenza di un'attestazione supplementare deve risultare dall'esame di ogni singolo caso. Su richiesta del revisore ufficiale dei conti e/o dell'emittente, le autorità competenti devono render loro noti i motivi che giustificano la richiesta di tale attestazione supplementare.

Articolo 20

1. Il prospetto deve essere pubblicato:

— o mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale,

— o mettendo gratuitamente a disposizione del pubblico un opuscolo nella sede della borsa o delle borse alla cui quotazione ufficiale si chiede l'ammissione dei valori mobiliari, nonché nella sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto

di quest'ultima nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

2. Si deve inoltre inserire, in una pubblicazione designata dallo Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, il prospetto completo oppure una comunicazione che precisi il luogo in cui esso è pubblicato e dove il pubblico può procurarselo.

Articolo 21

1. Il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.

Inoltre quando l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale è preceduta da una contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali, con quotazione nel listino ufficiale, il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalle autorità competenti prima dell'apertura di tale contrattazione.

2. In casi eccezionali, debitamente motivati, le autorità competenti possono consentire che il prospetto sia pubblicato:

— dopo la data alla quale la quotazione ufficiale diventa effettiva, qualora si tratti di valori mobiliari di una categoria già quotata presso la stessa borsa, emessi come corrispettivo di apporti non in contanti,

— dopo la data dell'apertura della contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali.

3. Qualora l'ammissione di obbligazioni alla quotazione ufficiale avvenga contemporaneamente alla loro emissione pubblica e alcune delle condizioni di emissione siano fissate definitivamente soltanto all'ultimo momento, le autorità competenti possono limitarsi ad esigere la pubblicazione, entro un termine ragionevole, di un prospetto che non contenga le informazioni relative alle condizioni suddette, ma che precisi in che modo esse saranno fornite. Queste ultime devono essere pubblicate prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, fatta eccezione per le obbligazioni emesse in modo continuo a prezzi variabili.

Articolo 22

Allorché un prospetto è, o deve essere, pubblicato in conformità degli articoli 1 e 3 per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale, gli annunci, gli avvisi, i manifesti e i documenti che si limitano a dar notizia di questa operazione e ad

indicare le caratteristiche essenziali di detti valori mobiliari, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione alla quotazione ufficiale, destinati ad essere pubblicati dall'emittente o per suo conto, devono essere preventivamente comunicati alle autorità competenti, che valutano l'opportunità di sottoporli o meno a controllo prima della loro pubblicazione.

I documenti suddetti devono far menzione dell'esistenza di un prospetto ed indicare dove questo è o sarà pubblicato conformemente all'articolo 20.

Articolo 23

Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest'ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

SEZIONE IV

Cooperazione fra Stati membri

Articolo 24

1. Quando richieste di ammissione alla quotazione ufficiale di borse situate o operanti in più Stati membri vengono presentate simultaneamente, o a date ravvicinate, per uno stesso titolo, le autorità competenti si scambiano informazioni e si adoperano per coordinare al massimo le loro esigenze in materia di prospetti, per evitare il moltiplicarsi delle formalità e per accettare un unico testo per il quale occorrono eventualmente soltanto una traduzione e un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie a ciascuno Stato membro interessato.

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale è presentata per un valore mobiliare già quotato presso una borsa valori di un altro Stato membro da meno di sei mesi, le autorità competenti a cui la richiesta è indirizzata prendono contatto con le autorità competenti che hanno già ammesso il valore mobiliare alla quotazione ufficiale e dispensano per quanto possibile l'emittente di tale valore dalla redazione di un nuovo prospetto, salva l'eventuale necessità di un aggiornamento, di una traduzione o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie dello Stato membro interessato.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono l'obbligo al segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

SEZIONE V

Comitato di contatto

Articolo 26

1. Il comitato di contatto, istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽¹⁾, ha anche il compito:

- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti della sua applicazione per i quali siano ritenuti utili degli scambi di opinioni;
- b) di agevolare una concertazione tra gli Stati membri sui complementi e miglioramenti del prospetto che le autorità competenti hanno facoltà di esigere o di raccomandare sul piano nazionale;
- c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva.

2. Il comitato di contatto non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese nei singoli casi dalle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.

SEZIONE VI

Disposizioni finali*Articolo 27*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Con decorrenza dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali

legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

ALLEGATO**SCHEMA A****SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI****CAPITOLO 1****Informazioni relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti**

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazioni delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

CAPITOLO 2**Informazioni riguardanti l'ammissione alla quotazione ufficiale e le azioni che ne sono oggetto**

- 2.1. Indicazione se si tratta di ammissione alla quotazione ufficiale di azioni già in circolazione o di ammissione alla quotazione ufficiale ai fini del collocamento tramite la borsa.
- 2.2. Informazioni riguardanti le azioni per le quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale.
 - 2.2.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni sono state o saranno create e/o emesse.

Natura e importo dell'emissione.

Numero delle azioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.

- 2.2.1. Nel caso di azioni emesse nel corso di un'operazione di fusione, di scissione, di conferimento della totalità ovvero di una parte del patrimonio di un'impresa, di un'offerta pubblica di cambio o come corrispettivo di conferimenti non in contanti, indicazione dei luoghi in cui sono accessibili al pubblico i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.
- 2.2.2. Descrizione sommaria dei diritti connessi con le azioni, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla ripartizione degli utili e alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi e indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

- 2.2.3. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle azioni prelevate nel paese d'origine e/o nel paese di quotazione.

Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.

- 2.2.4. Regime circolazione delle azioni ed eventuali restrizioni alla loro libera negoziabilità, ad esempio, clausola di gradimento.
- 2.2.5. Decorrenza del godimento.
- 2.2.6. Borse presso le quali è o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale.
- 2.2.7. Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione delle azioni alla quotazione ufficiale, svolgono il servizio finanziario dell'emittente nello Stato membro in cui questa ammissione avviene.
- 2.3. Qualora siano pertinenti, informazioni riguardanti l'emissione e il collocamento pubblici o privati delle azioni per le quali si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando l'emissione e il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione.
- 2.3.0. Indicazioni dell'esercizio del diritto d'opzione degli azionisti o della limitazione o soppressione di tale diritto.
- Indicazione, se necessario, dei motivi della limitazione o della soppressione di tale diritto; in questi casi, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, giustificazione del prezzo di emissione; indicazione dei beneficiari, quando la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate.
- 2.3.1. Ammontare totale dell'emissione o del collocamento, pubblici o privati, e numero delle azioni emesse o collocate, eventualmente suddivise per categoria.
- 2.3.2. Se l'emissione o il collocamento, pubblici o privati, sono o sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
- 2.3.3. Prezzo di sottoscrizione o di cessione, con indicazione del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile o dell'importo assegnato al capitale, del premio di emissione ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
- Modalità di pagamento del prezzo, in particolare per quanto riguarda la liberazione delle azioni non interamente liberate.
- 2.3.4. Modalità di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti, sorte dei diritti non esercitati.
- 2.3.5. Periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento delle azioni e indicazione degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.3.6. Modalità e termini di consegna delle azioni, eventuale creazione di certificati provvisori.
- 2.3.7. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.
- 2.3.8. Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare per azione delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.
- 2.3.9. Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dell'emissione e sua destinazione prevista, ad esempio finanziamento del programma d'investimento o consolidamento della situazione finanziaria dell'emittente.
- 2.4. Informazioni riguardanti l'ammissione delle azioni alla quotazione ufficiale.
- 2.4.0. Descrizione delle azioni per le quali si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, in particolare numero delle azioni e valore nominale per azione o, in mancanza di valore nominale, parità contabile o valore nominale globale, denominazione esatta o categoria, e cedole annesse.

- 2.4.1 Se si tratta di un collocamento tramite la borsa di azioni non ancora in circolazione, indicazione del numero di azioni messe a disposizione del mercato e del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, ovvero indicazione del valore nominale globale ed eventualmente del prezzo minimo di cessione.
- 2.4.2. Date in cui le nuove azioni saranno quotate e contrattate, se tali date sono note.
- 2.4.3. Se azioni della stessa categoria sono già quotate in una o più borse, indicazione delle borse in questione.
- 2.4.4. Se azioni della stessa categoria non sono ancora ammesse alla quotazione ufficiale, ma sono trattate su uno o più mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, indicazione dei mercati in questione.
- 2.4.5. Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
- delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio fatte da terzi sulle azioni dell'emittente,
 - delle offerte pubbliche di cambio fatte dall'emittente sulle azioni di un'altra società.
- Indicazione per dette offerte del prezzo o delle condizioni di cambio e del relativo risultato.
- 2.5. Se contemporaneamente, o quasi, alla creazione di azioni che sono oggetto di ammissione alla quotazione ufficiale, vengono sottoscritte o collocate privatamente azioni della stessa categoria o vengono create azioni di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche delle azioni cui esse si riferiscono.

CAPITOLO 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
- 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
- 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
- 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
- 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
- 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
- 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
- 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
- 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di azioni che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.
- Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 3.2.1. Se esiste un capitale autorizzato, ma non sottoscritto, o un impegno di aumento di capitale, particolarmente nel caso di prestiti convertibili emessi o di opzioni di sottoscrizioni concesse, indicazione:

- dell'ammontare di detto capitale autorizzato o di detto impegno e dell'eventuale scadenza dell'autorizzazione,
 - delle categorie di beneficiari titolari di un diritto di opzione per la sottoscrizione di tali quote supplementari di capitale,
 - delle condizioni e modalità di emissione delle azioni corrispondenti a dette quote di capitale.
- 3.2.2. Se esistono quote non rappresentative del capitale, indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
- 3.2.3. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
- 3.2.4. Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei rispettivi diritti delle diverse categorie di azioni, sempreché siano più restrittive delle disposizioni giuridiche.
- 3.2.5. Descrizione sommaria delle operazioni che, durante gli ultimi tre anni, hanno modificato l'ammontare del capitale sottoscritto e/o il numero e le categorie di azioni che lo rappresentano.
- 3.2.6. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa e indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.
- Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società o da più persone che hanno concluso fra di loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.
- 3.2.7. Indicazione degli azionisti, se noti all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una percentuale del suo capitale, che gli Stati membri non possono fissare a più del 20 %.
- 3.2.8. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
- 3.2.9. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale essa partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale.

CAPITOLO 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
- 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
- Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.
- 4.1.1. Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi corrispondenti all'attività ordinaria dell'emittente, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli.
- 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
- 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e le altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.

Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.

Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

- 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività della stessa.
- 4.3. Indicazioni relative alla politica di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti negli ultimi tre esercizi, quando tali indicazioni sono significative.
- 4.4. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, ripercussioni importanti sulla situazione finanziaria dell'emittente.
- 4.5. Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti ripercussioni sulla sua situazione finanziaria.
- 4.6. Consistenza media del personale e relativa evoluzione negli ultimi tre esercizi, se tale evoluzione è significativa, indicando possibilmente la ripartizione del personale per principali categorie di attività.
- 4.7. Politica degli investimenti.
- 4.7.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese, quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.
- 4.7.1. Indicazioni sui principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.

Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).

Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).

- 4.7.2. Indicazioni sui principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

CAPITOLO 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente

- 5.1. Conti dell'emittente.
- 5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.

Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.

- 5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente alla rubrica 5.1.

Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati entrambi i conti debbono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica

5.1.0. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempreché i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.

- 5.1.2. Risultati economici dell'esercizio per azione dell'emittente provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione, per gli ultimi tre esercizi, quando l'emittente fa comparire nel prospetto i suoi conti annuali non consolidati.

Quando l'emittente fa comparire nel prospetto soltanto i conti annuali consolidati, essa indica il risultato economico dell'esercizio consolidato riferito a ciascuna delle sue azioni per gli ultimi tre esercizi. Questa informazione si aggiunge a quella fornita ai sensi del comma precedente, qualora l'emittente faccia comparire nel prospetto anche i conti annuali non consolidati.

Se, durante il summenzionato periodo di tre esercizi, il numero di azioni dell'emittente è stato modificato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale, di un raggruppamento o d'un frazionamento delle azioni, i risultati economici per azione, di cui al primo e secondo comma, saranno adattati per renderli comparabili; in tal caso, è indicata la formula utilizzata per l'adattamento.

- 5.1.3. Importo del dividendo per azione per gli ultimi tre esercizi, adattato, se necessario, per renderlo comparabile, conformemente a quanto previsto nella rubrica 5.1.2, terzo comma.

- 5.1.4. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

- 5.1.5. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative ai conti annuali delle imprese e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire informazioni più dettagliate e/o complementari.

- 5.1.6. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.

- 5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

Nell'attesa del coordinamento delle disposizioni relative ai conti annuali consolidati, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle informazioni di cui alle lettere da d) a j), se i conti annuali delle imprese in cui si detengono partecipazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo, o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti

annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

Le informazioni di cui alle lettere g) e j) possono essere omesse quando, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione non induce in errore gli investitori.

- a) Denominazione e sede sociale dell'impresa.
- b) Settore di attività.
- c) Frazione di capitale detenuta.
- d) Capitale sottoscritto.
- e) Riserve.
- f) Risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione.
- g) Valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute.
- h) Importo ancora da liberare su dette azioni o quote.
- i) Ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute.
- j) Importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa.

5.3. Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 5.2 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10 % del capitale. Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza è trascurabile rispetto all'oggetto stabilito all'articolo 4 della presente direttiva:

- a) Denominazione e sede sociale dell'impresa.
- b) Frazione di capitale detenuta.

5.4. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:

- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro ove è situata o opera la borsa presso cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale;
- b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;
- c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione
 - della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.

5.5. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capitolo 4 e al capitolo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.

Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.

5.6. Se determinate informazioni, richieste ai sensi dello schema A, sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capitolo, non è necessario ripeterle.

CAPITOLO 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

- 6.1. Nome, indirizzo e funzioni presso la società emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori della società stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:
- membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
 - soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
 - soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni.
- 6.2. Interessi dei dirigenti nella società emittente.
- 6.2.0. Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo, per spese generali o in conto ripartizione, ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, fermo restando che tali importi saranno globalizzati per ciascuna categoria di organi.
- Ammontare globale degli emolumenti e vantaggi in natura, versati all'insieme dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente da parte del complesso delle imprese da essa dipendenti con cui forma un gruppo.
- 6.2.1. Numero complessivo di azioni dell'emittente detenute dall'insieme dei membri dei suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e opzioni conferite loro sulle azioni della stessa.
- 6.2.2. Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in operazioni straordinarie per il loro carattere o le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non ancora concluse, occorre fornire informazioni anche su tali operazioni.
- 6.2.3. Indicazione complessiva di tutti i prestiti ancora in corso, concessi dall'emittente alle persone di cui alla rubrica 6.1, lettera a), nonché delle garanzie costituite dalla stessa a loro favore.
- 6.3. Indicazione degli schemi di cointeressenza del personale al capitale dell'emittente.

CAPITOLO 7

Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
- le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni, e
 - le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

SCHEMA B

SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

CAPITOLO 1

Informazioni relative ai responsabili del prospetto ed alla verifica dei conti

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazione delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

CAPITOLO 2

Informazioni relative al prestito e all'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale

- 2.1. Condizioni del prestito.
 - 2.1.0. Importo nominale del prestito; se tale importo non è stabilito, ciò va indicato.
Natura, numero e numerazione delle obbligazioni e valore dei tagli.
 - 2.1.1. Tranne che per le emissioni continue, prezzi di emissione e di rimborso e tasso di interesse nominale; se sono previsti più tassi d'interesse, indicazione delle condizioni di modifica.
 - 2.1.2. Modalità per la concessione di altri vantaggi, di qualsiasi natura; metodo di calcolo di tali vantaggi.
 - 2.1.3. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle obbligazioni, prelevate nel paese di origine e/o nel paese di quotazione.
Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.
 - 2.1.4. Modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.
 - 2.1.5. Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale, svolgono il servizio finanziario per conto dell'emittente nello Stato membro in cui questa ammissione avviene.
 - 2.1.6. Moneta del prestito; se il prestito è espresso in unità di conto, statuto contrattuale di quest'ultima; opzione di cambio.
 - 2.1.7. Termini:
 - a) Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
 - b) Data d'entrata in godimento e scadenza degli interessi.

c) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

d) Modalità e termini di consegna delle obbligazioni, eventuale creazione di certificati provvisori.

2.1.8. Tranne che per le emissioni continue, indicazione del tasso di rendimento. Il metodo di calcolo di tale tasso sarà precisato sommariamente.

2.2. Informazioni di carattere giuridico.

2.2.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse.

Natura e importo dell'emissione.

Numero delle obbligazioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.

2.2.1. Natura ed estensione delle garanzie e degli impegni assunti per garantire il buon esito del prestito, vale a dire il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

2.2.2. Organizzazione dei trustees o di qualsiasi altra rappresentanza della massa degli obbligazionisti.

Nome e qualifica o denominazione e sede del rappresentante degli obbligazionisti, principali norme che regolano tale rappresentanza ed in particolare quelle relative alla sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi in cui il pubblico può accedere ai testi relativi a tali modalità di rappresentanza.

2.2.3. Indicazione delle clausole di subordinazione del prestito rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

2.2.4. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono state create le obbligazioni e dei tribunali competenti in caso di vertenza.

2.2.5. Indicazione se le obbligazioni sono nominative o al portatore.

2.2.6. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

2.3. Informazioni concernenti l'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale:

2.3.0. Borse presso le quali è stato o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale.

2.3.1. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.

2.3.2. Se l'emissione o il collocamento, pubblici o privati, sono o sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

2.3.3. Se obbligazioni della stessa categoria sono già quotate in una o più borse, indicazione delle borse in questione.

2.3.4. Se obbligazioni della stessa categoria non sono ancora ammesse alla quotazione ufficiale, ma sono trattate su uno o più mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, indicazione dei mercati in questione.

2.4. Informazioni concernenti l'emissione, se essa è concomitante con l'ammissione alla quotazione ufficiale o ha avuto luogo nei tre mesi precedenti l'ammissione.

2.4.0. Modalità di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti, sorte dei diritti non esercitati.

- 2.4.1. Modalità di pagamento del prezzo di sottoscrizione o di acquisto.
- 2.4.2. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni e indicazione delle eventuali possibilità di chiusura anticipata.
- 2.4.3. Indicazione degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.4.4. Indicazione, se del caso, che le sottoscrizioni potrebbero essere ridotte.
- 2.4.5. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, indicazione del ricavato netto del prestito.
- 2.4.6. Scopo dell'emissione e destinazione prevista del ricavato.

CAPITOLO 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
 - 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale se quest'ultima è diversa dalla sede sociale.
 - 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
 - 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
 - 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
 - 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
 - 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
 - 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
 - 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.

Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
 - 3.2.1. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
 - 3.2.2. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
 - 3.2.3. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquisite o detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale essa partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale e non rappresentano una percentuale significativa del capitale sottoscritto.

CAPITOLO 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
 - 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.

- 4.1.1. Importo netto del volume d'affari realizzato nel corso degli ultimi due esercizi.
- 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
- 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.

Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.

Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

- 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività della stessa.
- 4.3. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, importanti ripercussioni sulla situazione finanziaria dell'emittente.

4.4. Politica degli investimenti.

4.4.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.

4.4.1. Indicazioni relative ai principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.

Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).

Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).

4.4.2. Indicazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

CAPITOLO 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici dell'emittente

5.1. Conti dell'emittente.

5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.

Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non debbono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.

5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente al punto 5.1.0.

Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica 5.1.0. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempreché i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.

- 5.1.2. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

- 5.1.3. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative ai conti annuali delle imprese e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire indicazioni più dettagliate e/o complementari.

- 5.1.4. Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata), purché tali dati siano significativi:

- dell'importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti (con garanzie effettive, o di altro tipo, dall'emittente o da terzi) e i prestiti non garantiti,
- dell'importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti,
- dell'importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

In mancanza dei prestiti, debiti o impegni summenzionati, un'apposita dichiarazione negativa sarà inserita nel prospetto.

Se l'emittente stabilisce conti annuali consolidati, si applica la rubrica 5.1.1.

Secondo la regola generale, non si dovrebbe tener conto degli impegni tra imprese all'interno del gruppo; all'occorrenza viene fatta una dichiarazione in merito.

- 5.1.5. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.

- 5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse qualora l'impresa in cui tale partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

Nell'attesa del coordinamento delle disposizioni relative ai conti annuali consolidati, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle

informazioni di cui alle lettere da d) a h) se i conti annuali delle imprese in cui si detengono partecipazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

- a) Denominazione e sede sociale dell'impresa.
- b) Settore di attività.
- c) Frazione di capitale detenuta.
- d) Capitale sottoscritto.
- e) Riserve.
- f) Risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione.
- g) Importo ancora da liberare su dette azioni o quote.
- h) Ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute.

5.3. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:

- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione, ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro in cui è situata o opera la borsa presso la quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale;
- b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;
- c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione
 - della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.

5.4. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capitolo 4 e al capitolo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.

Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.

5.5. Se determinate informazioni, richieste ai sensi dello schema B sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capitolo, non è necessario ripeterle.

CAPITOLO 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

6.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'impresa emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'impresa stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.

CAPITOLO 7

Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
- le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni e
 - le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente, almeno per quanto riguarda l'esercizio in corso.

SCHEMA C

SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

CAPITOLO 1

Informazioni generali sull'emittente

- 1.1. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
- 1.2. Data di costituzione e durata dell'emittente, quando non è indeterminata.
- 1.3. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
- 1.4. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazioni delle caratteristiche principali.
- Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 1.5. Indicazione dei principali detentori del capitale.
- 1.6. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:
- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
- 1.7. Oggetto sociale. Se l'emissione di certificati rappresentativi non costituisce il solo oggetto sociale, si indicheranno le caratteristiche delle altre attività, specificando quelle che hanno carattere puramente fiduciario.
- 1.8. Riassunto dei conti annuali dell'ultimo esercizio chiuso.

Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione finanziaria provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

CAPITOLO 2

Informazioni sui certificati

- 2.1. Statuto giuridico.

Indicazione delle norme di emissione dei certificati, nonché del luogo e della data della loro pubblicazione.
- 2.1.0. Esercizio e beneficio dei diritti connessi con i titoli originari, in particolare diritto di voto, modalità di esercizio da parte dell'emittente dei certificati e misure previste per ottenere le istruzioni dei portatori di certificati, nonché diritto alla ripartizione degli utili ed al residuo attivo in caso di liquidazione.
- 2.1.1. Garanzie bancarie od altre concernenti certificati e dirette ad assicurare il buon fine delle obbligazioni dell'emittente.
- 2.1.2. Facoltà di ottenere la conversione dei certificati in titoli originari e modalità di tale conversione.
- 2.2. Importo delle commissioni e spese a carico del portatore relative:
 - all'emissione dei certificati;
 - al pagamento delle cedole;
 - alla creazione di certificati addizionali;
 - allo scambio dei certificati contro titoli originari.
- 2.3. Negoziabilità dei certificati:
 - a) borse presso le quali è o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale;
 - b) eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei certificati.
- 2.4. Informazioni supplementari per l'ammissione alla quotazione ufficiale:
 - a) se si tratta di un collocamento tramite la borsa: numero di certificati messi a disposizione del mercato e/o valore nominale globale; prezzo minimo di cessione, se stabilito;
 - b) se è nota, data in cui i nuovi certificati saranno quotati.
- 2.5. Indicazione del regime fiscale concernente qualsiasi imposta e tassa eventualmente a carico dei portatori e riscossa nei paesi di emissione dei certificati.
- 2.6. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono stati creati i certificati e dei tribunali competenti in caso di vertenza.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1980****recante accettazione a nome della Comunità di un allegato della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali****(80/391/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in conformità della decisione 75/199/CEE (1), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'allegato della suddetta convenzione concernente la reintroduzione allo stato originario può essere accettato dalla Comunità;

considerando che occorre tuttavia che tale accettazione sia accompagnata da alcune riserve, per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale,

Articolo 1

È accettato a nome della Comunità l'allegato B.3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali concernenti la reintroduzione allo stato originario, fatta eccezione per la norma 2 e per le prassi raccomandate 8, 11, 12 e 24.

Detto allegato figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità, con le riserve indicate all'articolo 1, dell'allegato concernente la reintroduzione allo stato originario.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO B.3

ALLEGATO CONCERNENTE LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

INTRODUZIONE

Si verifica spesso il caso di merci reintrodotte allo stato originario nel paese di esportazione. In numerosi casi tale reintroduzione era prevedibile al momento dell'esportazione delle merci e pertanto avrebbe potuto essere eventualmente effettuata con riserva di ritorno. In alcuni altri casi, invece, la reintroduzione è dovuta a circostanze intervenute successivamente all'esportazione delle merci.

La legislazione nazionale della maggior parte degli Stati contiene disposizioni che consentono di concedere alle merci reintrodotte l'esenzione dai dazi e tasse all'importazione, nonché il rimborso dei dazi e tasse all'esportazione eventualmente riscossi al momento dell'esportazione stessa. L'esenzione e il rimborso sono previsti dal regime doganale della reintroduzione allo stato originario. Il beneficio del regime è subordinato alla condizione che possa essere accertata l'identità delle merci. Gli importi esigibili per rimborso, esonero o sospensione dei dazi e tasse, ovvero di eventuali sovvenzioni o altri importi concessi al momento dell'esportazione, devono essere pagati.

Il presente allegato non si applica alla reintroduzione degli effetti personali dei viaggiatori e dei mezzi di trasporto ad uso privato.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente allegato:

- a) per «reintroduzione allo stato originario» s'intende il regime doganale che autorizza l'immissione in consumo, in esenzione da dazi e tasse all'importazione, delle merci che sono state esportate allorché si trovavano in libera circolazione o costituivano prodotti compensatori, purché esse non abbiano subito all'estero alcuna trasformazione, lavorazione o riparazione. Devono essere pagati gli importi esigibili a motivo di rimborso, esonero o sospensione di dazi e tasse, ovvero di sovvenzione o di altro importo concesso al momento dell'esportazione;
- b) per «immissione in consumo» s'intende il regime doganale che consente alle merci importate di restare nel territorio doganale a titolo definitivo. Tale regime implica il pagamento di dazi e tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'espletamento di tutte le necessarie formalità doganali;
- c) per «dazi e tasse all'importazione» s'intendono i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- d) per «dazi e tasse all'esportazione» s'intendono i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre

imposizioni che sono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione di merci, ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

- e) per «merci esportate con riserva di reintroduzione» s'intendono le merci che sono designate dal dichiarante per la reintroduzione e nei confronti delle quali l'ufficio doganale può adottare misure di identificazione per facilitarne la reintroduzione allo stato originario.

Nota:

Le merci esportate con riserva di reintroduzione possono essere considerate come merci sottoposte al regime doganale detto regime di «esportazione temporanea»;

- f) per «merci in libera circolazione» s'intendono le merci di cui si può disporre senza alcuna restrizione dal punto di vista doganale;
- g) per «prodotti compensatori» s'intendono i prodotti ottenuti durante o in seguito ad operazioni di trasformazione, lavorazione o riparazione delle merci temporaneamente ammesse per il perfezionamento attivo;
- h) per «dichiarazione di merci» s'intende l'atto eseguito nella forma prescritta dalla dogana, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari da dichiarare alla dogana ai fini dell'applicazione del regime medesimo;
- ij) per «persona» s'intende tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

PRINCIPI

1. **Norma**
La reintroduzione allo stato originario è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2. **Norma**
La legislazione nazionale precisa le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare per beneficiare della reintroduzione allo stato originario.

Nota:

La reintroduzione allo stato originario è subordinata alla condizione che sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali, che le merci reintrodotte sono le stesse che erano state esportate.

DISPOSIZIONI GENERALI

3. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario è concessa anche se viene reintrodotta soltanto una parte delle merci esportate.

4. **Prassi raccomandata**

Qualora le circostanze lo autorizzino, la reintroduzione allo stato originario dovrebbe essere concessa anche nel caso in cui le merci vengano reintrodotte da una persona diversa da quella che le aveva esportate.

5. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state utilizzate, danneggiate o deteriorate durante la loro sosta all'estero.

6. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci abbiano subito, durante la loro sosta all'estero, operazioni necessarie al loro mantenimento in buono stato di conservazione o alla loro manutenzione, purché il loro valore non risulti aumentato in seguito a tali operazioni rispetto al valore che esse avevano al momento della loro esportazione.

7. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è riservata a merci importate direttamente dall'estero, ma è concessa anche a merci che si trovano sottoposte ad un altro regime doganale.

8. **Prassi raccomandata**

I divieti e le restrizioni di carattere economico previsti all'importazione non dovrebbero essere applicati alle merci reintrodotte allo stato originario che erano in libera circolazione al momento della loro esportazione.

9. **Prassi raccomandata**

La reintroduzione allo stato originario non dovrebbe essere rifiutata per il fatto che le merci abbiano una determinata provenienza.

10. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state esportate senza riserva di reintroduzione.

TERMINE PREVISTO PER LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

11. **Prassi raccomandata**

Qualora la legislazione nazionale preveda appositi termini, scaduti i quali la reintroduzione allo stato originario non potrà essere concessa, detti termini, comunque mai inferiori ad un anno, dovrebbero tener conto delle particolari circostanze dei vari casi nei quali può essere ottenuta la reintroduzione allo stato originario.

RIMBORSO DI DAZI E TASSE ALL'ESPORTAZIONE

12. **Prassi raccomandata**

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'esportazione eventualmente riscossi dovrebbe essere effettuato il più rapidamente possibile, dopo che le merci hanno beneficiato della reintroduzione allo stato originario.

UFFICI DOGANALI COMPETENTI

13. **Norma**

Gli uffici doganali, nei quali le merci possono essere dichiarate per l'immissione in consumo, sono competenti anche per quanto riguarda la concessione della reintroduzione allo stato originario.

14. **Norma**

Le merci reintrodotte allo stato originario devono poter essere dichiarate in un ufficio doganale diverso da quello di esportazione delle merci stesse.

DICHIARAZIONE DELLE MERCI

15. **Prassi raccomandata**

I formulari di dichiarazione di merci da utilizzare per la reintroduzione allo stato originario dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per l'immissione in consumo.

Note:

1. In alcuni paesi, la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione può essere utilizzata anche per la reintroduzione allo stato originario.
2. Qualora le merci siano state esportate scortate dal carnet ATA di cui alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, la reintroduzione allo stato originario è effettuata sulla scorta di detto carnet.

16. **Prassi raccomandata**

Non dovrebbe essere richiesta alcuna dichiarazione scritta di merci per la reintroduzione allo stato originario degli imballaggi, dei contenitori, delle palette e dei veicoli stradali commerciali che sono in corso di utilizzazione per il trasporto internazionale di merci, purché venga provato, con soddisfazione delle autorità doganali, che essi si trovano in libera circolazione al momento dell'esportazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

17. **Norma**

A sostegno della dichiarazione di reintroduzione allo stato originario, le autorità doganali richiedono che vengano prodotti unicamente i documenti giustificativi ritenuti necessari per accertare che siano soddisfatte le condizioni fissate per l'applicazione del regime.

Nota:

Le autorità doganali possono esigere la produzione della dichiarazione di esportazione, degli altri documenti di esportazione, delle fatture, dei contratti, ecc., relativi alle merci esportate, nonché la corrispondenza scambiata relativamente alla reintroduzione delle merci.

18. **Prassi raccomandata**

Qualora le merci da reintrodurre allo stato originario siano state esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali non dovrebbero di norma richiedere, a sostegno della dichiarazione di reintroduzione, altri documenti oltre la dichiarazione di esportazione o il documento di identificazione rilasciato al momento dell'esportazione.

Note:

1. In alcuni paesi, la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione costituisce l'unico documento richiesto per la reintroduzione allo stato originario.
2. Il riconoscimento dell'identità delle merci può essere effettuato dalle autorità doganali in base alle misure di identificazione prese all'esportazione.

MERCI ESPORTATE CON RISERVA DI REINTRODUZIONE**a) Merci da esportare con riserva di reintroduzione**19. **Prassi raccomandata**

Le autorità doganali dovrebbero, su richiesta del dichiarante, autorizzare l'esportazione con riserva di reintroduzione delle merci e adottare le misure necessarie per facilitare la loro reintroduzione allo stato originario.

b) Uffici doganali competenti per l'esportazione con riserva di reintroduzione20. **Norma**

Gli uffici doganali dai quali le merci possono essere esportate a titolo definitivo, sono competenti anche per quanto riguarda l'autorizzazione di esportazione con riserva di reintroduzione.

c) Dichiarazione di merci per l'esportazione con riserva di reintroduzione21. **Prassi raccomandata**

I formulari di dichiarazione di merci da utilizzare per esportare merci con riserva di reintroduzione, dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per l'esportazione a titolo definitivo.

Nota:

L'esportazione con riserva di reintroduzione può essere effettuata anche sulla scorta del carnet ATA, in mancanza di un documento doganale nazionale.

d) Documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione22. **Norma**

Le autorità doganali esigono, a sostegno della dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione, unicamente i documenti che esse ritengono indispensabili per consentire il controllo dell'operazione ed accertare che siano state osservate tutte le disposizioni relative all'applicazione delle restrizioni o delle altre disposizioni previste.

e) Identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione23. **Norma**

Nel determinare la natura delle misure d'identificazione che devono essere prese nei confronti delle merci esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali tengono conto, in particolare, della natura delle merci e degli interessi, di natura fiscale, in gioco.

Nota:

Per l'identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali possono ricorrere all'apposizione di marchi doganali (sigilli, timbri, marchi, perforati, ecc.), al riconoscimento dei marchi, numeri o altre indicazioni apposte in modo permanente sulle merci, alla designazione delle merci, a disegni in scala o a fotografie, oppure al prelievo di campioni.

f) Agevolazioni concesse alle merci esportate con riserva di reintroduzione24. **Prassi raccomandata**

Le merci esportate con riserva di reintroduzione dovrebbero beneficiare della sospensione dei dazi e tasse all'esportazione eventualmente applicabili.

Nota:

Il dichiarante può essere tenuto a costituire una garanzia destinata ad assicurare la riscossione degli importi che diverrebbero esigibili nel caso in cui le merci non fossero reintrodotte entro il termine eventualmente fissato.

25. **Norma**

Su richiesta dell'interessato, le autorità doganali consentono che l'esportazione con riserva di reintroduzione venga convertita in un'esportazione definitiva, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità in tal caso previste.

Note:

1. I dazi e le tasse all'esportazione che non fossero stati riscossi divengono esigibili.
2. Il rimborso o l'esenzione dai dazi e dalle tasse, eventualmente non ottenuti a causa dell'esportazione con riserva di reintroduzione, sono di norma concessi.

26.

Prassi raccomandata

Qualora una stessa merce sia destinata ad essere frequentemente esportata con riserva di reintroduzione e ad essere reintrodotta allo stato originario, le autorità doganali dovrebbero consentire, su richiesta del dichiarante, che la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione, depositata al momento della prima esportazione, sia ritenuta valida per coprire per un determinato periodo le reintroduzioni e le esportazioni successive della merce.

Nota:

Le reintroduzioni e le esportazioni successive possono essere annotate dalle autorità doganali sulla dichiarazione

delle merci mediante apposizione di un timbro o di un idoneo visto.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

27.

Norma

Le autorità doganali si assicurano che ogni interessato possa procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili per la reintroduzione allo stato originario.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 1980****che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali****(80/392/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che nella direttiva 77/93/CEE ⁽²⁾ il Consiglio ha adottato le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che gli sviluppi registrati successivamente all'adozione della direttiva suddetta rendono necessaria, per i motivi sotto esposti, la sua modifica;

considerando che alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951 non sono state apportate, nonostante le raccomandazioni dei colloqui dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1976 e del 1979, le modifiche che consentirebbero l'introduzione dei certificati il cui modello figura nella direttiva in causa; che occorre pertanto autorizzare, per un periodo transitorio, i certificati il cui modello è riprodotto nel testo attuale della convenzione;

considerando che, nel settore delle sementi, è opportuno adottare misure comunitarie atte a garantire il rispetto delle norme della direttiva; che il termine a tal fine previsto si è rivelato insufficiente e deve essere quindi prorogato;

considerando che, per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati devono essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; che può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi;

considerando che le misure previste dalla direttiva in questione per il legno rotondo di quercia allo scopo di proteggere la Comunità contro l'introduzione dell'organismo nocivo che provoca l'avvizzimento della quercia (*Ceratocystis fagacearum*) si sono rivelate insufficienti sotto certi aspetti e più rigorose del necessario sotto altri; che, ai fini di una protezione efficace, devono essere adottate le norme di base per estendere tali misure al legname squadrato; che gli Stati membri dovrebbero avere inoltre la facoltà di autorizzare deroghe alle norme generali concernenti l'avvizzimento della quercia o casi analoghi, sempreché ricorrano determinate condizioni da concordare preliminarmente a livello comunitario;

considerando che è altresì opportuno precisare alcune disposizioni della direttiva in causa;

considerando che è inoltre opportuno adeguare la data di applicazione della direttiva da parte degli Stati membri per tener conto delle difficoltà esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:*Articolo 1*

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Salvo espressa disposizione contraria, la presente direttiva riguarda il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia».

2. Nell'articolo 5, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase:

«I prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte A, punti 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere introdotti nel territorio soltanto se sono accompagnati da un certificato ufficiale che precisa il paese di cui tali prodotti sono originari».

3. Nell'articolo 5, paragrafo 2, viene soppressa la lettera c).

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

4. Nell'articolo 6, paragrafo 3, della versione danese, il termine «indføres» è sostituito dal termine «føres ind».
5. Nell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, l'espressione «prescritta dall'articolo 6» è completata con l'aggiunta dei termini «paragrafi 1 e 2».
6. Nell'articolo 7, paragrafo 1, si aggiunge il seguente comma:
- «In deroga alle disposizioni del primo comma, il certificato fitosanitario è conforme, per un periodo transitorio, al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali nella versione originale. La durata di tale periodo transitorio viene stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16».
7. Nell'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione «prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b)» è sostituita dall'espressione «entro il 31 dicembre 1980».
8. Nell'articolo 8, paragrafo 2, si aggiunge il comma seguente:
- «Eventuali rimanenze di certificati di un tipo precedentemente utilizzato per la rispedizione possono essere usate fino al 31 dicembre 1980».
9. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, eccetto il punto 1, il punto 3, lettera b), il punto 4, lettera b), i punti 5 e 6, originari di uno Stato membro o di un paese terzo, devono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati da un certificato fitosanitario conforme al modello dell'allegato VIII, parte A, rilasciato dal paese di cui sono originari, o da una copia certificata conforme dello stesso.»
10. Nell'articolo 10, paragrafo 1, della versione danese il termine «indføres» è sostituito da «føres ind».
11. Nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della versione danese i termini «certifikater forelægges» sono sostituiti da «certifikater ikke forelægges».
12. Nell'articolo 11, paragrafo 3, ultima frase, della versione danese il termine «indførslerne» è sostituito da «senderne».
13. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, è sostituito dal testo seguente:
- «a) che questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi minuziosamente ispezionati ufficialmente al fine di accertare, per quanto possibile:».
14. Nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le frasi seguenti:
- «I certificati vengono rilasciati da servizi competenti, a tal fine autorizzati nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ovvero, ove si tratti di paesi non aderenti alla convenzione, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di cui trattasi. Secondo la procedura prevista nell'articolo 16 possono essere compilati elenchi dei servizi autorizzati a rilasciare i certificati nei vari paesi terzi.».
15. Nell'articolo 12, paragrafo 4 della versione danese il termine «indførsler» è sostituito da «sender».
16. Nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'espressione «agli articoli 5, 10 e 12 se trattasi» è sostituita dall'espressione «agli articoli da 5 a 10 e 12 se trattasi».
17. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della versione olandese è sostituito dal testo seguente:
- «ii) van artikel 5, lid 1, en van artikel 12, lid 1, sub a), derde streepje, voor wat de in bijlage IV, deel A, punten 1 en 5, bedoelde eis betreft.».
18. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
- «3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a prevedere deroghe, sempreché tali deroghe non siano già possibili ai sensi del paragrafo 1:
- all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punto 9, nonché all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda l'allegato IV, parte A, punto 24 bis, per prove a scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale,
- all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punti da 1 a 8 e 10, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punti 2, 3 e 4,

sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di propagazione di organismi nocivi:

- origine dei vegetali o prodotti vegetali,
- trattamento adeguato,
- particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali».

19. All'articolo 14, paragrafo 4, della versione danese i termini «tilfælde, dersom» sono sostituiti da «tilfælde af, at».

20. All'articolo 19, lettera a) della versione danese i termini «på friske partier frugt» sono sostituiti da «på partier af frisk frugt».

21. L'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi:

- a) alle limitazioni previste all'articolo 11, paragrafo 3, entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva;
- b) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° maggio 1980».

22. All'articolo 20, l'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e si inserisce il seguente paragrafo:

«2. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore a quella prevista dal paragrafo 1, lettera b), ma non oltre il 1° gennaio 1981».

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 1980.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUFFINI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 1980****che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali****(80/393/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per l'uniforme applicazione della direttiva 77/93/CEE, è opportuno precisare sul piano comunitario il significato dell'espressione «virus nocivi e micoplasmi» dei vegetali da frutta (particolarmente per quanto concerne l'allegato I, parte A, lettera e), punto 1); che a tal fine occorre modificare l'allegato I, parte A, lettera e), nonché l'allegato II, parte A, lettera d); che i «requisiti particolari» (allegato IV, parte A), fissati a proposito degli organismi nocivi in questione, devono essere adeguati in funzione delle suddette modifiche;

considerando che è necessario prevenire i rischi che possono derivare dall'introduzione di organismi nocivi sconosciuti nella Comunità, attraverso taluni materiali di selezione della patata; che le misure di protezione prese a tale proposito nell'allegato III, parte A, devono pertanto essere estese;

considerando che le misure previste dalla suddetta direttiva per il legno rotondo di quercia allo scopo di proteggere la Comunità contro l'introduzione dell'organismo nocivo che provoca l'avvizzimento della quercia (*Ceratocystis fagacearum*) si sono rivelate insufficienti sotto certi aspetti e più rigorose del necessario sotto altri; che pertanto i «requisiti particolari» concernenti tale malattia (allegato IV, parte A, punto 2), devono tener conto delle garanzie tecniche riconosciute in seguito;

considerando che è inoltre opportuno precisare alcune disposizioni degli allegati della direttiva ed eliminarne alcune ambiguità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, lettera a), sono aggiunti i seguenti punti:

- «17. *Arrhenodes minutus* Drury
- 18. *Pseudopityophthorus minutissimus* Zimm.
- 19. *Pseudopityophthorus pruinosus* Eichh.»

2. Il testo della parte A, lettera e), punto 1, è sostituito dal testo seguente:

- «1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di *Cydonia* Mill., *Fragaria* (Tourn.) L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.:
 - a) Apple proliferation mycoplasma
 - b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 - c) Cherry raspleaf virus (American)
 - d) Peach mosaic virus (American)
 - e) Peach phony rickettsia

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

- f) Peach rosette mycoplasm
- g) Peach yellows mycoplasm
- h) Pear decline mycoplasm
- i) Plum line pattern virus (American)
- k) Raspberry leaf curl virus (American)
- l) Sharka virus
- m) Strawberry latent «C» virus
- n) Strawberry vein-banding virus
- o) Strawberry witches' broom pathogen
- p) X-disease mycoplasm
- q) altri virus nocivi ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità».

3. Nella parte B, lettera c), punti 6 e 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, lettera a), punto 9, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:
«Legname di conifere (Coniferae) con corteccia, originario di paesi extraeuropei».
2. Nella parte A, lettera c), punto 3, versione inglese, i termini «Iris rhizomes» sono sostituiti dai termini «Iris bulbs».
3. Nella parte A, lettera c), punto 10, versione inglese, i termini «Flower corms» sono sostituiti dai termini «Flower bulbs».
4. Nella parte A della versione italiana il titolo della terza tabella «d) Virus e micoplasmi» è sostituito dal titolo seguente: «c) Crittogame».
5. Il testo della parte A, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

«d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus:

| Specie | Oggetto della contaminazione |
|---------------------------------------|--|
| 1. Arabis mosaic virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 2. Beet leaf curl virus | Barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 3. Black raspberry latent virus | <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione |
| 4. Cherry leaf roll virus | <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione |
| 5. Cherry necrotic rusty mottle virus | Ciliegi (<i>Prunus avium</i> L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 6. Chrysanthemum stunt viroid | Crisantemi (<i>Chrysanthemum</i> Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi |

| Specie | Oggetto della contaminazione |
|--------------------------------------|--|
| 7. Little cherry pathogen | Amareni (<i>Prunus cerasus</i> L.), ciliegi (<i>Prunus avium</i> L.), ciliegi ornamentali (<i>Prunus incisa</i> Thunb.; <i>Prunus sargentii</i> Rehd.; <i>Prunus serrula</i> Franch.; <i>Prunus serrulata</i> Lindl.; <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram; <i>Prunus subhirtella</i> Miq.; <i>Prunus yedoensis</i> Matsum.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei |
| 8. Prunus necrotic ringspot virus | Rubus L., destinati alla piantagione |
| 9. Raspberry ringspot virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 10. Stolbur pathogen | Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi |
| 11. Strawberry crinkle virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 12. Strawberry latent ringspot virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 13. Strawberry yellow edge virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 14. Tomato black ring virus | Fragole [<i>Fragaria</i> (Tourn.) L.], more/lamponi (<i>Rubus</i> L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi |
| 15. Tomato spotted wilt virus | Tuberi di patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)» |

6. Nella parte B, lettera c), punto 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 3

L'allegato III della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Paesi extraeuropei»

2. Il testo della parte A, punto 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Corteccia isolata di Castanea Mill.

Tutti i paesi».

3. Nella parte A, dopo il punto 6 è aggiunto il seguente punto 6 bis:

«6 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.

Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica».

4. Il testo della parte A, punto 9, è sostituito dal testo seguente:

| | |
|--|-----------------|
| «9. Vegetali delle specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) | Tutti i paesi». |
|--|-----------------|

5. Nella parte B, punto 7, colonna di destra, sono aggiunti i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 4

L'allegato IV della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A, punto 1, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

| | |
|---|--|
| «1. Legname di conifere (Coniferae), originario di paesi extraeuropei». | |
|---|--|

2. Nella parte A, il testo del punto 2, è sostituito dal testo seguente:

| | |
|---|--|
| «2. Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei paesi dell'America settentrionale | <p>Il legname è scortecciato, e</p> <p>a) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda,</p> <p>b) oppure constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20 % calcolato sulla materia secca,</p> <p>c) oppure constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda».</p> |
|---|--|

3. Nella parte A, punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|---|
| | <p>«a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da <i>Ophiostoma roboris</i> e <i>Endothia parasitica</i>, oppure</p> <p>b) il legname è scortecciato, e</p> <p>aa) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure</p> <p>bb) constatazione ufficiale che il tenore in umidità del legname non supera il 20 % calcolato sulla materia secca, oppure</p> <p>cc) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda».</p> |
|--|---|

4. Nella parte A, punto 4, del testo tedesco, colonna di destra, fra la lettera a) e la lettera b) è inserito il termine «oder».
5. Nella parte A, dopo il punto 6, è aggiunto il seguente punto:

«6 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L., originaria di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS.

Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da *Endothia parasitica*».

6. Nella parte A, punto 7, lettera a) e punti 8, 9, 10, 11 e 12, lettera a), i termini «sul campo di produzione» sono sostituiti ogni volta dai termini «né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni».
7. Nella parte A, punto 9, lettera a), è soppresso il testo del secondo trattino nella colonna di destra.
8. Nella parte A, punto 14, i termini «di Ulmaceae» sono sostituiti dai termini «di *Ulmus* e di *Zelkova*».
9. Il testo della parte A, punti da 16 a 21, è sostituito dal testo seguente:

«16. Vegetali di *Cydonia* Mill., *Fragaria* (Tourn.) L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rosa* L., *Rubus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per *Fragaria* (Tourn.) L.:
Phytophthora fragariae Hickmann (allegato II, parte A, lettera c), punto 7));
Arabis mosaic virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 1));
Raspberry ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 9));
Strawberry latent ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 12));
Tomato black ring virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 14));
- per *Prunus* L.:
Apricot chlorotic leafroll mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1, lettera b));
- per *Prunus avium* L.:
Cherry necrotic rusty mottle virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 5));
- per *Rosa* L.:
Rose wilt virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 3));

Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

| | |
|--|--|
| <p>— per <i>Rubus</i> L.:</p> <p>Arabid mosaic virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 1));</p> <p>Raspberry ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 9));</p> <p>Strawberry latent ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 12));</p> <p>Tomato black ring virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 14));</p> <p>— per tutte le specie:</p> <p>organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (q).</p> | |
| <p>16 bis. Vegetali di <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus communis</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di pear decline mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (h)).</p> | <p>Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasma.</p> |
| <p>16 ter. Vegetali di <i>Fragaria</i> (Tourn.) L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi. Gli organismi di cui sopra sono i seguenti:</p> <p>Strawberry latent «C» virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (m)).</p> <p>Strawberry vein-banding virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (n)).</p> <p>Strawberry witches' broom pathogen (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (o)).</p> <p>Strawberry crinkle virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 11)).</p> <p>Strawberry yellow edge virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 13)).</p> | <p>Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16, constatazione ufficiale</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina</p> <p>— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,</p> <p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 16 ter, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p> |

17. Vegetali di *Malus punila* (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza dell'apple proliferation mycoplasma (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (a)).

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 18, constatazione ufficiale:

1. che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasma,
2. ovvero:
 - a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasma, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,

— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasma, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;

- b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasma né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

18. Vegetali di *Malus Mill.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su *Malus Mill.*

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

Cherry rasp(leaf) virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (c).

Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5 (c).

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 17, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali:

— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,

| | |
|---|--|
| | <p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 18, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p> |
| <p>19. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (1)):</p> <p><i>Prunus amygdalus</i> Batsch <i>Prunus armeniaca</i> L. <i>Prunus blireiana</i> André <i>Prunus brigantina</i> Vill. <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. <i>Prunus cistena</i> Hansen <i>Prunus curdica</i> Fenzl. and Fritsch. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>institia</i> (L.) C.K. Schneid. <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. <i>Prunus holosericea</i> Batal. <i>Prunus hortulana</i> Bailey <i>Prunus japonica</i> Thunb. <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne <i>Prunus maritima</i> Marsh. <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc. <i>Prunus nigra</i> Ait. <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus salicina</i> L. <i>Prunus sibirica</i> L. <i>Prunus simonii</i> Carr. <i>Prunus spinosa</i> L. <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. <i>Prunus triloba</i> Lindl. Altre specie di <i>Prunus</i> sensibili al Sharka virus</p> | <p>Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 20, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute da seme,</p> <p>— hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante indicatori o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli,</p> <p>— ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;</p> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze;</p> <p>c) che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili al virus.</p> |

20. Vegetali di *Prunus* L., destinati alla piantagione,

- a) originari di paesi nei quali si è avuto notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su *Prunus* L.,
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi,
- c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5));
- per il caso di cui alla lettera b):
Cherry raspleaf virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (c)).
Peach mosaic virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (d)).
Peach phony rickettsia (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (e)).
Peach rosette mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (f)).
Peach yellows mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (g)).
Plum line pattern virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (i)).
X-disease mycoplasm (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (p));
- per il caso di cui alla lettera c):
Little cherry pathogen (allegato II, parte A, lettera d), punto 7)).

21. Vegetali di *Rubus* L., destinati alla piantagione,

- a) originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su *Rubus* L.,
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi.

Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 16 o 19, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,
 - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;
- b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 20 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 16,

- a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,
- b) constatazione ufficiale
 - aa) che i vegetali
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
Tomato ringspot virus (allegato I, parte A, lettera e), punto 5)).
Black raspberry latent virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 3)).
Cherry leaf roll virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 4).
Prunus necrotic ringspot virus (allegato II, parte A, lettera d), punto 8).
- per il caso di cui alla lettera b):
Raspberry leaf curl virus (American) (allegato I, parte A, lettera e), punto 1 (k)).

adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli,

- ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;

bb) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 21 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze».

10. Nella parte A, il testo del punto 22 è sostituito da quello del vecchio punto 20.

11. Nella parte A, il testo del punto 24 è sostituito dal testo seguente:

«24. Tuberi di patate originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale:

- che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da *Synchytrium endobioticum* di razze diverse da quella comune europea,
- che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di *Synchytrium endobioticum* né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e
- che nel paese d'origine sono state rispettate le disposizioni ritenute equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il *Corynebacterium sepedonicum*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, se l'apparizione del *Corynebacterium sepedonicum* è nota in tale paese».

12. Nella parte A, è inserito il seguente punto:

«24 bis. Tuberi di patate (*Solanum tuberosum* L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE.

Constatazione ufficiale che i tuberi

- appartengono a selezioni avanzate,
- sono prodotti nella Comunità e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli».

13. Nella parte A, punto 30 della versione inglese, i termini «and have been found free» sono sostituiti dai termini «which have been found free».

14. Nella parte A, punto 35, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

«Vegetali con terra aderente originari di paesi extraeuropei».

15. Nella parte A, punto 38, i termini «e che nessun sintomo è apparso» sono sostituiti dai termini «e che *Ditylenchus dipsaci* non è apparso».

16. Nella parte B, punti 12 e 13, colonna di destra, sono aggiunti i termini: «Regno Unito (Irlanda del Nord)».

Articolo 5

L'allegato V della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:

1. al punto 4, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

- «— Castanea, *Quercus*, compreso — quando è originario dei paesi dell'America settentrionale — il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- *Ulmus*»;

2. dopo il punto 4 è aggiunto il seguente punto 4 bis:

- «4 bis. Corteccia isolata di *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.».

Articolo 6

L'allegato VIII, parte B, della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue: nel testo inglese, il titolo del certificato è sostituito dal titolo seguente:

«RE-FORWARDING PHYTOSANITARY CERTIFICATE».

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi

- all'articolo 4, punto 11, non oltre il 1° gennaio 1983;
- alle altre disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° maggio 1980.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. RUFFINI
